



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Corigliano d'Otranto

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Ontano (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Circolare n. 2/2012

Liti pendenti sanabili per tutto il 2011

L'emendamento approvato venerdì 20 gennaio 2012 dal decreto legge mille-proroghe all'esame delle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera rende possibile chiudere le liti di valore fino a 20mila euro pendenti al 31 dicembre 2011 ma con obbligo di versare quanto dovuto e presentare la relativa dichiarazione entro il 2 aprile 2012.

I beneficiari

Sono definibili solo le liti in cui la controparte sia l'Agenzia delle Entrate e non tutte le liti pendenti presso le Commissioni tributarie.

Per lite pendente al 31 dicembre 2011 deve intendersi quella il cui ricorso, a tale data, risulti già presentato. Si ritengono altresì pendenti, le liti sulle quali sia già intervenuta, al 31 dicembre 2011, una o più sentenze purché non divenute definitive. Va detto poi che rientrano nella sanatoria anche le liti già pendenti al 1° maggio 2011. Ne consegue che se il contribuente non aveva voluto beneficiare della precedente definizione ed ora ci ripensa, potrà usufruire di questa riapertura dei termini.

Per il calcolo del valore (non superiore a 20mila euro) va assunto l'importo complessivo di tutte le imposte che formano oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni, anche se irrogate con atto separato. Solo nel caso in cui queste ultime fossero l'oggetto specifico della lite, sarà il loro totale a determinare il valore della stessa.

Quando versare

La data di scadenza del versamento è fissata al **02 aprile 2012**.

Per questa data dovrà essere:

- a) presentata la domanda da parte dei contribuenti che hanno già versato (entro il 30 novembre 2011) le somme relative alla definizione delle liti pendenti entro il 1° maggio 2011;
- b) presentata la domanda da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della riapertura delle liti;
- c) versata la prevista somma per avvalersi della citata riapertura.

Sospensione dei termini

I termini di sospensione, per effetto dell'emendamento, non subiscono alcuno slittamento. Ne consegue che:

- per le liti definibili, sono sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,
- ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio sino al 30 giugno 2012;

- tutti i termini processuali ricominceranno a decorrere dal 1° luglio 2012; nel caso di presentazione della domanda di definizione, la sospensione si protrarrà fino al 30 settembre 2012.

Il pagamento

La definizione delle liti comporta il pagamento delle seguenti somme:

- 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2mila euro;
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima pronuncia sul merito;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia sul merito;
- 30% del valore della lite, se non è intervenuta alcuna pronuncia.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 24 gennaio 2012

Pier Luigi Giannachi